



COMUNE DI MADRUZZO

**BANDO PER LA CONCESSIONE
di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
per la copertura di spese di gestione dell'esercizio 2022**

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI
E PROVENIENZA DELLE RISORSE**

1. Attraverso il presente Bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 225 dd. 06/11/2023 rettificata dalla delibera giuntale n. 230 dd. 14/11/2023, il Comune di Madruzzo promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo Bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo Bando, dell'ammontare di complessivi € 32.538,00, è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Madruzzo, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B **oppure** un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive e operative al momento della presentazione della domanda;
 - d. siano titolari di partita IVA;
 - e. siano state in attività nell'anno 2022 e abbiano conseguito un fatturato minimo annuo di € 5.000,00;
 - f. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - g. non abbiano posizioni debitorie di qualunque natura nei confronti del Comune di Madruzzo, ovvero, nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune, siano disponibili ad autorizzare il recupero dell'importo del debito dal contributo spettante e concesso. L'autorizzazione al recupero del debito deve essere espressamente manifestata con l'apposita dichiarazione presente nella domanda, pena l'esclusione dalla concessione del contributo, seppur in presenza dei requisiti richiesti;
 - h. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato (vedi articolo 3 del presente Bando).
- 2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
 - 3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.
 - 4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

- 1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

2. Per rendere attuabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.
3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"; la Commissione Europea sottolinea, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere

valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si dovrà tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E’ ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lorda.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi), oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 4 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione sostenute dall’impresa per l’attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata all’art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Madruzzo, nell’esercizio 2022.
2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, le spese sostenute **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (pagate nell’esercizio 2022 o imputate al bilancio 2022)** per far fronte alle seguenti voci di costo:
 - materiali di pulizia
 - cancelleria e stampati
 - carburante automezzi
 - spese per utenze (elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, TARI, ecc.)
 - manutenzione automezzi
 - canoni hardware software
 - consulenze
 - corsi di formazione
 - spese per la sicurezza
 - canoni assicurazione
 - canoni di noleggio
 - canoni di affitto
 - IMIS
 - tassa di circolazione automezzi
 - spese condominiali
 - interessi su mutui.

3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate, da allegare alla domanda. In luogo dell'allegazione delle fatture può essere prodotta una dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato, recante l'elenco dei documenti di spesa con i relativi dettagli (numero, data, importo netto, oggetto spesa, data pagamento) (Allegato C.).
4. Dovranno essere dichiarate spese fino ad un massimo di € 20.000,00 netto IVA.
5. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate.
6. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristorate con altro finanziamento pubblico o privato. A tal fine deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato (Allegato D).

ARTICOLO 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per l'accesso alla contribuzione sono stati individuati i seguenti criteri premiali che i soggetti richiedenti devono individuare rispetto alla situazione aziendale.

REQUISITO NECESSARIO IN CARENZA DEL QUALE NON E' POSSIBILE ACCEDERE ALLA CONTRIBUZIONE:

- a) raffronto dell'ammontare delle spese per energia elettrica, gas, carburanti, sostenute nell'esercizio 2022, rispetto alle medesime voci di spesa dell'esercizio 2019; si confronta il totale delle spese 2019 con il totale delle spese 2022, individuando la percentuale di incremento del 2022 sul 2019; devono essere considerate le spese pagate negli esercizi o imputate ai relativi bilanci, al netto IVA; nel caso di periodo di attività inferiore all'anno, le spese vanno omogeneizzate: se il 2019 non è intero anche il 2022 dovrà essere considerato per l'analogo periodo, e viceversa;
per quanto sopra deve essere resa dichiarazione da commercialista o consulente abilitato (Allegato E).

REQUISITI AGGIUNTIVI ULTERIORI:

- b) età del titolare o legale rappresentante (o il più giovane dei legali rappresentanti)
 - c) presenza di dipendenti in azienda.
2. Ciascun criterio è stato suddiviso in fasce di maggior incidenza; a ciascuna fascia è stato abbinato un punteggio.
Pertanto:

a) DIFFERENZA SPESE ENERGETICHE 2019-2022

Vengono prese in esame le domande con percentuale di incremento dal 5%. Le percentuali calcolate ai fini della domanda vanno arrotondate all'unità, per difetto fino a 0,49, per eccesso da 0,50.

DIFFERENZA IN %	PUNTEGGIO
-----------------	-----------

dal 5% al 20%	30
dal 21% al 35%	40
dal 36% al 50%	60
= /oltre 51%	75

b) ETA' DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

FASCE DI ETA' in anni	PUNTEGGIO
18 - 30	15
31 - 40	10
41 - 50	5
Oltre 51	0

c) PRESENZA DI DIPENDENTI

Sì = 10 PUNTI

No = nessun punto

- Alle domande ammesse a contribuzione vengono assegnati i punteggi corrispondenti ai criteri posseduti e dichiarati, conformemente alle situazioni sopra rappresentate. Per ciascuna domanda viene quindi calcolato un punteggio complessivo.
- Vengono prese in esame le domande con punteggio complessivo non inferiore a 30.
- Le domande vengono ordinate per punteggio complessivo crescente. Ciascuna domanda viene collocata nella corrispondente fascia di punteggio come da tabella che segue. A ciascuna fascia è abbinata una percentuale di contribuzione.

FASCE DI PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI CONTRIBUTO DA CALCOLARE SULLE SPESE DICHIARATE E AMMESSE	CONTRIBUTO MINIMO	CONTRIBUTO MASSIMO
30 - 40	10%	€ 250,00	€ 1.500,00
41 - 60	15%	€ 250,00	€ 2.000,00
61 - 80	20%	€ 250,00	€ 2.500,00
81 - 100	30%	€ 250,00	€ 3.000,00

- Il contributo spettante è calcolato applicando la percentuale di contribuzione all'ammontare delle spese dichiarate e ammesse. Il contributo spettante è calcolato fra il minimo e il massimo della fascia di punteggio di appartenenza.

7. A seguito della determinazione dei contributi secondo il procedimento sopra rappresentato, viene compilato l'elenco dei beneficiari.
8. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra esposti, risulti inferiore rispetto all'importo stanziato di € 32.538,00, ciascun contributo verrà proporzionalmente ricalcolato in aumento fino ad ottenere l'esaurimento del fondo.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi concedibili alle imprese richiedenti risulti superiore al fondo stanziato, ciascun contributo verrà proporzionalmente ricalcolato in diminuzione.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
2. Il Responsabile del Procedimento del Comune verifica le condizioni di ammissibilità delle domande in relazione ai criteri indicati all'art. 5.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Successivamente, rispetto alle istanze ammissibili il Responsabile del Procedimento procede a calcolare l'ammontare dei contributi concedibili.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro il giorno 15 dicembre 2023.**
2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente Bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - a) regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate, relative alle spese per le quali si intende richiedere il contributo

oppure

dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato, recante l'elenco dei documenti di spesa con i relativi dettagli (numero, data, importo netto, oggetto spesa, data pagamento) (Allegato C.);

- b) dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato che le spese oggetto della domanda di contributo non sono state ristrate con altro finanziamento pubblico o privato (Allegato D.);
- c) dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato in merito al raffronto fra le spese energetiche 2019 e 2022 (Allegato E.);
- d) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune comune@pec.comune.madruzzo.tn.it
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale
- a mano, recandosi di persona presso il Servizio finanziario del Comune nella sede di Calavino nell'orario 9,00 – 12,00.

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente Bando
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda
- prive della documentazione obbligatoria elencata al punto 2..

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di Stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 3.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- prendere nota del Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e comunicato nel procedimento, che rimane collegato a tutte le fatture e tutti i pagamenti dichiarati i fini dell'assegnazione, per la tracciabilità del finanziamento pubblico;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni inerenti il presente procedimento saranno approvati con determina del Responsabile del procedimento e comunicati via PEC agli interessati.
2. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: daniela.frizzera@comune.madrizzo.tn.it oppure telefonando al numero 0461 564141 interno 2018.
3. Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Frizzera Daniela.
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a) il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b) gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Madruzzo – Servizio finanziario;
 - c) le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente Bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la Coesione Territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dal Servizio finanziario del Comune di Madruzzo per le finalità di gestione del Bando per l'attribuzione di risorse economiche e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente Bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Madruzzo, con sede a Madruzzo, Piazza Alcide Degasperì, Lasino n. 25 (email info@comune.madrruzzo.tn.it, sito internet www.comune.madrruzzo.tn.it).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili e giudiziari.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali vengono raccolti dal Comune e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero (pubblicazione su internet);

- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi Finanziario e Segreteria del Comune di Madruzzo;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è depositata presso gli Uffici comunali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo

Allegato C – Dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato, recante l'elenco dei documenti di spesa con i relativi dettagli

Allegato D – Dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato, che le spese oggetto della domanda di contributo non sono state ristrate con altro finanziamento pubblico o privato

Allegato E – Dichiarazione resa da commercialista o consulente abilitato in merito al raffronto fra le spese energetiche 2019 e 2022.